



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RANDAZZO, GUSTAVINO, LEDDI, SOLIANI,
MAGISTRELLI, MARCUCCI e DI GIOVAN PAOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2009

Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - La presenza e la dislocazione territoriale di 120 Comitati degli italiani all'estero (COMITES), di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e corrispondenti nella quasi totalità ad altrettante circoscrizioni consolari nelle aree di maggior concentrazione di nostri connazionali nel mondo, ne hanno ampiamente giustificato l'esistenza, l'utilità e la legittimità con la loro operatività e l'onesto svolgimento del loro ruolo istituzionale di rappresentanza elettiva. Hanno, attraverso gli anni, costituito un importante aggancio democratico delle nostre collettività in quattro continenti alla realtà socio-politica d'Italia nel suo divenire, ed hanno conferito un più distinto senso d'identità culturale a prime e successive generazioni di emigranti, evidenziandone diritti, esigenze ed aspirazioni, con ricadute su mantenimento e trasmissione di lingua e cultura. Sono, con le loro iniziative nel contesto e nel rispetto dei Paesi ospitanti e con la loro disponibilità al servizio comunitario, di dimostrabile sostegno e complementarietà alla non sempre adeguata rete di servizi consolari. In sostanza si tratta di oltre duemila volontari operanti dall'Europa alle Americhe, all'Africa, all'Oceania: punti di riferimento nel livello di base su cui si costruisce la completa articolazione di rappresentatività del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e dei 18 parlamentari eletti nelle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.

In realtà, l'esistente legge istitutiva dei COMITES non avrebbe necessitato di alcuna sostanziale rielaborazione: era stata elaborata nel non lontano 2003. Ma una forzatura politica, risultata nello slittamento della loro scadenza naturale dall'inizio del 2009 alla fine del 2010 ed impropriamente etichettata

come «razionalizzazione», ha determinato l'elaborazione e promozione da diverse parti di varie proposte, alcune delle quali, più che modifiche della legge 13 ottobre 2003, n. 286, rappresentano un completo rifacimento e stravolgimento dell'originale impianto dell'istituto, oltre alla soppressione di un 50 per cento degli attuali Comitati ed all'aggravato accorpamento con il ben distinto testo di legge che disciplina il CGIE (legge 6 novembre 1989, n. 368).

Le proposte più estreme, che innalzano a 15.000 o addirittura a 20.000 il numero minimo di cittadini residenti in una circoscrizione consolare (attualmente stabiliti in 3.000) per la costituzione di un Comitato elettivo, spazzerebbero via una buona metà dei COMITES esistenti: 60 su 125 con l'innalzamento a 20.000 residenti, e la soppressione di appena 8 in meno (52) con la soglia a 15.000. Nell'ipotesi di una indiscriminata soppressione di queste proporzioni, sono da tenere fra l'altro presenti due circostanze. Il vagheggiato accorpamento di COMITES tra diverse circoscrizioni consolari, in nome di una non meglio definita «razionalizzazione», sarebbe in molti casi impraticabile, non essendo ragionevole pretendere il regolare spostamento di consiglieri, tutti volontari, da distanze di tre-quattrocento chilometri tra i loro domicili e la sede ufficiale di un Comitato. Inoltre, in tutta l'Africa e il Medio Oriente non rimarrebbero più COMITES.

Ecco i COMITES che scomparirebbero con la soglia a 20.000 residenti:

IN EUROPA: Amburgo, Berlino, Mannheim, Wolfsburg, Coira, Neuchatel, San Gallo, Sion, Wettingen, Innsbruck, Bordeaux, Bastia, Digione, Grenoble, Mulhouse, Tolosa, Copenaghen, Fiume, Edimburgo,

Bedford, Atene, San Marino, Dublino, Stoccolma, Monaco, Tenerife, Smirne.

NELLE AMERICHE: Boston, Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, Newark, San Francisco, Washington, Edmondson, Ottawa, Vancouver, Belo Horizonte, Recife, Maracaibo, Puerto Ordaz, Città del Guatemala, Città del Messico, Bogotá, Quito, San José di Costa Rica, Santo Domingo.

IN AFRICA e MEDIO ORIENTE: Johannesburg, Città del Capo, Durban, Tel Aviv, Algeri, Casablanca, Addis Abeba, Nairobi.

IN OCEANIA: Adelaide, Brisbane, Perth, Canberra.

Tale prospettiva, che minaccia di trasformarsi in anticamera di un profondo decadimento, se non proprio di un progressivo smantellamento, della rappresentanza democratica degli italiani all'estero, motiva questo disegno di legge, che si attiene il più possibile all'impianto originale della legge n. 286 del 2003, apportandovi modifiche senza stravolgere un articolato che ha servito egregiamente i milioni di italiani fuori d'Italia, e proponendosi di meglio definirne ordinamento, ruolo ed obiettivi.

L'articolo 1 innalza da tremila a cinquemila la soglia numerica minima di cittadini residenti in una circoscrizione consolare per la costituzione di un COMITES, come sufficiente proposta d'allargamento della consistenza di una base elettiva locale nelle svariate realtà estere.

L'articolo 2 preserva la sostanza, aggiorna a mutate realtà e semplifica la forma del corrispondente articolo della vigente normativa sui compiti e le funzioni dei COMITES.

Con la abrogazione della legge n. 286 del 2003, ai sensi dell'articolo 29 del presente disegno di legge, resta abrogata la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 2 della medesima legge n. 286 del 2003 che recita: «(Il Comitato) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali

mezzi di informazione». La prescrizione vigente, oltre a conferire al Comitato un equivoco ruolo censorio, causa di un vasto e costante contenzioso alimentato da esacerbati personalismi e interessi localistici, difficilmente si può fare rientrare nelle legittime competenze e attribuzioni dell'istituto. Infatti, i contributi in questione sono regolati da due separati tipi di leggi sull'editoria: la legge 7 marzo 2001, n. 62, per la stampa periodica all'estero, con un bilancio di euro 2.000.000 fermo al 2001 e la cui entità per le singole testate è immodificabile sulla base di pareri estranei all'apposito comitato tecnico del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, e la legge 7 agosto 1990, n. 250, con successivo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 applicata con le debite variazioni di contributo pubblico a tutti indistintamente i quotidiani italiani, in Italia e all'estero. Non possono applicarsi, pertanto a questi due comparti dell'editoria - stampa italiana all'estero e per l'estero e stampa italiana quotidiana - gli stessi criteri di valutazione richiesti per altri settori d'intervento pubblico in specifici progetti d'assistenza o formazione professionale.

L'articolo 5 accenna solo alla possibilità di stabilire le sedi dei COMITES presso gli uffici consolari, che, oberati da incombenze e colpiti da cronica scarsità di personale, quasi sempre accusano acuti problemi logistici.

L'articolo 6 abbassa al limite fino a 50.000 residenti la quota massima (attualmente stabilita a 100.000) per la costituzione di Comitati con 12 membri eletti, e fissa a comunità di cittadini oltre i 50.000 la costituzione di Comitati con 18 membri eletti. L'abbassamento delle quote riequilibra la misura di rappresentatività per le comunità meno numerose.

L'articolo 7 aggiunge ai compiti del Comitato dei presidenti la presentazione di un Piano Paese da aggiornare annualmente.

L'articolo 12 consente ad ogni COMITES la possibilità di nominare soggetti esterni come osservatori permanenti sulle problematiche della donna in emigrazione e delle nuove generazioni, da affiancare ai comitati di lavoro.

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 conservano l'impianto della presente legge per quanto riguarda il meccanismo elettorale dei COMITES, che poggia sul voto per corrispondenza e sul sistema proporzionale, rivelatosi come il più semplice, equo e adatto a garantire, nell'assegnazione dei seggi fra le liste concorrenti, la rappresentatività democratica dell'elettorato, fra l'altro con la facoltà di esprimere nella lista votata un numero di preferenze fino a un terzo dei candidati da eleggere.

L'articolo 24 si riferisce alla possibilità di costituire COMITES non elettivi, di nomina del Console in consultazione con le associazioni locali, laddove sorgono difficoltà di numero minimo dei cittadini residenti. Va, infatti ricordato, che esistono delle comunità italiane di modeste proporzioni ma di particolare rilevanza tradizionale per l'Italia, per ragioni storiche, culturali, economiche e di legami familiari, sulla sponda settentrionale dell'Africa e nel Vicino Oriente, quali quelle di Marocco, Tunisia, Algeria, Etiopia, Kenia, Egitto. Senza contare le comunità con crescenti consistenza numerica e peso economico in vari Paesi dell'Europa orientale (solo a Praga, che non figura tra le sedi di COMITES, risiedono oltre 12.000 cittadini italiani) e dell'Asia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dei Comitati degli italiani all'estero)

1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno cinquemila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri un Comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è organo di rappresentanza degli italiani nella circoscrizione di propria pertinenza nei rapporti con gli uffici diplomatico-consolari. In collaborazione con questi ultimi può stabilire relazioni con autorità e istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono ai rapporti fra gli Stati.

3. La rappresentanza diplomatico-consolare italiana informa le autorità locali dell'istituzione del Comitato e del tipo di attività da esso svolta.

4. Il Comitato indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare. Agli incontri partecipano, con facoltà di parola i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) del Paese in cui il Comitato opera e gli eletti nelle rispettive ripartizioni della Circoscrizione Estero.

5. La rappresentanza diplomatico-consolare rende partecipe il Comitato degli incontri ufficiali con le autorità locali sulle questioni di interesse della comunità rappresentata, con esclusione di quelle che attengono ai rapporti tra Stati.

Art. 2.

(Compiti e funzioni dei Comitati)

1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, individua le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità e concorre a definire il quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale scopo, favorisce la partecipazione delle rappresentanze politiche e sindacali locali, della rete associativa e di quella di assistenza e di tutela per la comunità italiana, degli istituti di cultura, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei mezzi d'informazione, delle nuove generazioni e delle donne. In questo quadro, ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorità consolare e con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale, sanitaria e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera attivamente alla realizzazione di tali iniziative e ne verifica i risultati.

2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorità consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attività promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonché da altre istituzioni e organismi.

3. Il Comitato indice, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità consolare, almeno una volta l'anno, riunioni con le associazioni, i consultori regionali e la comunità italiana residente nella circoscrizione consolare per verificare i processi di integrazione nella realtà locale e lo stato di realizzazione degli interventi adottati dalle istituzioni italiane.

4. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni di tutela e di promozione della comunità italiana operante nel territorio di competenza:

a) coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi;

b) segnala all'autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari, le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che danneggino i cittadini italiani; esso, inoltre, può assumere autonome iniziative nei confronti delle parti sociali volte a superare tali discriminazioni e violazioni. L'autorità consolare riferisce al Comitato in merito alla natura ed all'esito degli interventi esperiti;

c) opera, in collaborazione con l'autorità consolare, mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza sull'osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni abitative e sull'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sull'attuazione delle leggi e delle iniziative e sull'erogazione delle provvidenze predisposte dal Paese ospitante a favore degli immigrati, nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero.

5. Il Comitato presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte, da allegare al bilancio consuntivo, ed un piano di lavoro, conseguente all'analisi sullo stato di integrazione della comunità italiana residente nella circoscrizione consolare e coerente con il quadro programmatico delineato nel Piano Paese di cui all'articolo 7, comma 2, da allegare al bilancio preventivo, previsto dal comma 2 dell'articolo 4. Tali relazioni sono inviate anche alle assemblee continentali e

agli organi centrali del CGIE, che ne tengono conto nelle deliberazioni da essi adottate e nelle proposte avanzate ai Parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e all'organismo direttivo dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

6. L'autorità consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attività svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.

7. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i Comitati si dotano di autonomi regolamenti interni, che tengono conto delle situazioni locali e delle priorità emergenti. I regolamenti possono disciplinare anche la materia relativa alle spese di funzionamento di cui all'articolo 4, compresi i rimborsi spese.

Art. 3.

(Funzioni consultive)

1. Il Comitato esprime parere motivato e obbligatorio su tutte le richieste di contributo che sodalizi, associazioni e comitati, che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono alle istituzioni centrali per il finanziamento di tali attività. Il Comitato concorre, altresì, a determinare le scelte di indirizzo sulle materie di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il capo dell'ufficio consolare comunica al Comitato le richieste di contributo pervenutegli, affinché esso esprima, entro un mese, il parere sulle singole richieste e sulla ripartizione dei contributi. Il Comitato a sua volta può avvalersi dell'opera retribuita di esperti locali per l'esame delle richieste di contributi.

3. Entro quindici giorni dall'espressione del parere di cui al comma 2, o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri ed alla presidenza del CGIE, istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, nelle forme di rito, la documentazione costituita dalle richieste, dai pareri del Consiglio qualora espressi e dalle proprie proposte.

4. Sulle richieste di contributo il Ministro degli affari esteri decide entro il mese di febbraio o, in caso di ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con proprio decreto, che viene portato a conoscenza dei richiedenti e del Comitato per il tramite dell'autorità consolare competente.

5. Il Comitato esprime altresì parere motivato e obbligatorio sulle richieste al Ministero degli affari esteri di finanziamenti a valere sui fondi gestiti dalla Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie e dalla Direzione generale della promozione e cooperazione culturale, relativi all'assistenza e alle manifestazioni culturali in favore della collettività italiana.

6. Il Comitato, sulla base di dettagliata informazione, esprime parere motivato e obbligatorio circa tutti gli altri finanziamenti statali e regionali che vengono erogati agli enti ed alle istituzioni che operano nell'ambito della circoscrizione consolare di propria pertinenza.

Art. 4.

(Bilancio del Comitato)

1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri e, eventualmente, da enti pubblici italiani;

c) le elargizioni di enti pubblici italiani, dei Paesi ospitanti e di privati;

d) il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

2. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale, il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dal capo dell'ufficio consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.

3. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorità consolare competente.

4. In presenza dei presupposti di cui al comma 2, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalità dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunità italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonché della realtà socio-economica del Paese in cui il Comitato opera.

5. I libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

6. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.

7. I bilanci dei Comitati sono pubblici.

8. I componenti del Comitato sono assicurati ai fini della responsabilità civile e della tutela giudiziaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009.

Art. 5.

(Sede e segreteria del Comitato)

1. Il capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato per il reperimento della sede, utilizzando, ove necessario, possibile e conveniente, gli uffici del Consolato o di altro ufficio dello Stato italiano, previa autorizzazione del Ministro degli affari esteri e fatta salva in ogni caso l'autonomia del Comitato.

2. La segreteria del Comitato è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di personale di segreteria, assunto con contratto di lavoro subordinato privato, che in ogni caso non può superare le due unità.

Art. 6.

(Eleggibilità e composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto da dodici membri per le comunità fino a 50.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da più di 50.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunità è quella risultante alla data del 31 dicembre

dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purché iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Le liste elettorali sono composte in modo da assicurare per quanto possibile, secondo le oggettive situazioni e disponibilità locali di donne e giovani, le pari opportunità e una efficace rappresentazione della comunità di riferimento.

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresì, eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. Gli eletti al Parlamento nella circoscrizione Estero non sono eleggibili.

5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.

6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresì, essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

7. Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame.

8. I membri del CGIE, possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Possono, altresì, partecipare alle sedute del Comitato, con diritto di parola e proposta e senza rimborso delle spese sostenute, gli eletti al Parlamento nazionale della ripartizione elettorale della circoscrizione Estero alla quale appartiene la circoscrizione consolare. Detti consiglieri del CGIE e parlamentari della circoscrizione Estero devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.

Art. 7.

(Comitato dei presidenti e Piano Paese)

1. In ogni Paese in cui esiste più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. Il Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alla riunione sono invitati senza diritto di voto i membri del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. La riunione è convocata e presieduta dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del predetto Comitato.

2. Il Comitato dei presidenti, previa consultazione delle forze sociali e degli operatori presenti nella comunità italiana a livello nazionale, con la collaborazione delle autorità consolari, di eventuali esperti e dei componenti del CGIE eletti nel Paese, predispone annualmente un Piano Paese relativo alla tipologia degli interventi ed alle priorità nelle materie di cui agli articoli 1 e 2. Il suddetto piano è inviato al Ministero degli affari esteri, al CGIE e ai parlamentari italiani della ripartizione e rappresenta il riferimento

degli interventi dello Stato nell'ambito territoriale considerato.

3. Almeno una volta l'anno in ogni Paese è tenuta una riunione, indetta e presieduta dall'ambasciatore, con la partecipazione dei consoli, dei presidenti dei Comitati, dei membri del CGIE residenti nel Paese e dei parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale, per discutere i problemi della comunità italiana. Per importanti e motivate ragioni, la maggioranza dei Comitati o dei membri del CGIE residenti nel Paese possono richiedere all'ambasciatore la convocazione di riunioni straordinarie.

4. Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati alle riunioni di cui ai commi 1 e 3 sono a carico dei bilanci dei Comitati ai quali ciascun membro appartiene.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2009.

Art. 8.

(Membri stranieri d'origine italiana)

1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 6, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto.

2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunità italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorità consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformità ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare.

3. Ciascun componente del Comitato eletto può esprimere, a scrutinio segreto, un

numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare.

4. Sono eletti coloro che riportano almeno la metà più uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 9.

(Durata in carica e decadenza dei componenti)

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi.

2. Qualora la elezione dei componenti di un Comitato sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincide con quella della generalità dei Comitati, la durata in carica di tali componenti non può protrarsi oltre il limite previsto per la generalità dei Comitati.

3. I membri deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata ai lavori del Comitato per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. È altresì motivo di decadenza dalla carica di membro del Comitato il trasferimento della residenza dalla circoscrizione consolare in cui lo stesso membro è stato eletto ad altra circoscrizione consolare.

4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno della metà, esso viene sciolto dall'autorità consolare, che indice nuove elezioni da svolgere entro sei mesi dalla data di scioglimento. L'autorità consolare può altresì proporre lo scioglimento del Comitato nell'ipotesi di rinvio di cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorché, per gravi motivi o per sostanziale modifica della circoscrizione consolare, esso non sia in grado di garantire un regolare espletamento delle sue funzioni. A tale fine il capo dell'ufficio con-

solare avanza formale richiesta al Ministero degli affari esteri. Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere obbligatorio del comitato di presidenza del CGIE, con proprio decreto dispone lo scioglimento del Comitato.

Art. 10.

(Validità delle deliberazioni)

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 11.

(Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, nella seduta successiva è eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell'elezione del Comitato. Tale numero è determinato sommando il numero di voti riportato dalla lista a cui apparteneva il candidato a quello delle preferenze riportate individualmente.

2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza tra i consiglieri eletti. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori nella seduta del Comitato successiva a quella in cui è stata presentata ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato

indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorità consolare.

4. La carica di presidente del Comitato è incompatibile con quella di componente del CGIE.

Art. 12.

(Commissioni di lavoro e osservatori permanenti)

1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.

4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche.

Art. 13.

(Elettorato attivo)

1. Hanno diritto di voto per l'elezione del Consiglio i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che

sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 14.

(Elenco degli elettori)

1. Ogni ufficio consolare cura la tenuta di un elenco degli elettori, nel quale sono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, nonché la data di assunzione della residenza nel territorio della circoscrizione consolare di ciascun elettore.

2. L'iscrizione avviene d'ufficio sulla base dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

3. L'elenco è pubblico ed è aggiornato periodicamente dall'ufficio consolare.

4. Le iscrizioni si chiudono il trentesimo giorno precedente le elezioni.

Art. 15.

(Sistema elettorale)

1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalità del voto è per corrispondenza.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dagli articoli 22 e 23.

Art. 16.

(Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare quattro mesi prima del termine di

scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato, l'indizione è effettuata entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di scioglimento.

2. L'indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i quarantacinque giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.

4. I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e non possono essere candidati.

5. Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

6. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2010.

Art. 17.

(Comitato elettorale circoscrizionale)

1. Le liste dei candidati sono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritti dal regolamento di cui all'articolo 27.

2. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, è costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da un suo rappresentante.

3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far parte i candidati.

4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 27.

5. Il comitato elettorale circoscrizionale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate, di costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei seggi e gli scrutatori, di sovrintendere e di coadiuvare l'attività dei seggi elettorali.

6. Le decisioni del comitato elettorale circoscrizionale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 18.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'ufficio consolare provvede alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e provvede, altresì, per i casi di cui al comma 5.

2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

3. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le votazioni, l'ufficio consolare invia agli elettori di cui all'articolo 13 il plico contenente il certificato elettorale, la scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e il testo della presente legge.

4. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni, non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenta personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. Sono considerate valide ai fini dello scrutinio le buste comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni è redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 11.000.000 euro per l'anno 2010.

Art. 19.

(Espressione del voto)

1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei

candidati della lista da lui votata, può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.

2. Il voto è nullo se non è espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identità dell'elettore.

3. Il voto di preferenza è espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.

4. L'indicazione di una o più preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

5. Se il voto è espresso a favore di più di una lista con l'indicazione di più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo è nullo.

Art. 20.

(Costituzione dei seggi elettorali)

1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento, dal presidente; funge da vicepresidente il più anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio è composto, oltre che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero non inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista.

3. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale circoscrizionale, nell'ambito delle designazioni

effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

4. Quando uno scrutatore è assente all'atto dell'insediamento del seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli scrutatori spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 5 è autorizzata, per l'anno 2010, rispettivamente la spesa di 600.000 euro e di 800.000 euro.

Art. 21.

(Operazioni di scrutinio)

1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.

2. Per le modalità delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni.

3. Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non può riesaminare le schede già scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.

Art. 22.

(Ripartizione dei seggi)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 23.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che è sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto è data con le stesse modalità previste dall'articolo 16, comma 2.

Art. 24.

(Comitati non elettivi. Contributi)

1. Nei Paesi in cui non è possibile procedere alle elezioni dei Comitati, il capo della competente rappresentanza diplomatica espone le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri. In tale caso, i capi degli uffici consolari possono istituire Comitati aventi compiti e composizione riconducibili, ove possibile, a quelli disciplinati dalla presente legge.

2. I membri dei Comitati di cui al comma 1 sono designati da una assemblea formata per ciascuna circoscrizione consolare da rappresentanti delle associazioni italiane regi-

strate presso il consolato e ivi operanti da almeno cinque anni.

3. L'assemblea di cui al comma 2 è convocata dal capo dell'ufficio consolare.

4. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di cinquemila cittadini italiani possono istituire Comitati con funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3; tali Comitati sono composti da almeno cinque esponenti della comunità italiana e da non più di dodici, i quali eleggono nel loro ambito il presidente, in conformità alla normativa vigente per i Comitati eletti.

5. Ai Comitati di cui ai commi 1 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.

6. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici consolari, finanzia i Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 4, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 4 per i Comitati eletti.

Art. 25.

(Soluzione delle controversie)

1. Per la soluzione delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa la Direzione generale competente del Ministero degli Affari Esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentita l'autorità consolare, il Segretario generale del CGIE e i componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso presso l'autorità giurisdizionale competente.

Art. 26.

(Disposizione transitoria)

1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica

fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 18.000.000 euro per l'anno 2010 e a 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Gli stanziamenti necessari a fare fronte agli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati sono determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge 23 ottobre 2003, n. 286.

